



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

D.L. 33/2026 / A.C. 2890

Dossier n° 271 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
4 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2890
D.L.	33/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di conversione del **decreto-legge n. 33 del 2026** [A.C. 2890](#), recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, il quale si compone di **sei articoli**, è stato assegnato in prima lettura al Senato, che ne ha concluso l'esame, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, in data 22 aprile 2026.

L'**articolo 1** introduce, per **tre mesi** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, un regime di **trasparenza** obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo **comunicazioni giornaliere** e vietando rincari infragiornalieri. Contestualmente, affida al **Garante per la sorveglianza dei prezzi**, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di **monitorare** l'intera **filiera** per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative.

L'**articolo 2** **riduce per venti giorni** (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) **le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL** impiegati **come carburanti**, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

L'**articolo 3** dispone delle misure in favore delle **imprese**, con sede legale o stabile organizzazione in **Italia**, operanti nel **settore dell'autotrasporto**.

In particolare, a tali imprese si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, commisurato alla **maggiore spesa sostenuta** in ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto** al prezzo del **mese di febbraio** dello stesso anno ed entro **limite massimo di 100 milioni** di euro per l'**anno 2026**. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU). La definizione dei **criteri e delle modalità di attuazione** del credito d'imposta è demandata ad apposito **decreto interministeriale**. Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che l'**aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione** debba essere effettuato, **dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile** (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

L'**articolo 4**, come **modificato nel corso dell'esame presso il Senato**, introduce un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti attività della **pesca** pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'**acquisto del carburante** effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026 (**comma 1**). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (**comma 2**). L'articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta a un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 3**). Il **comma 4** vincola l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il **comma 5** rinvia all'articolo 5 per l'individuazione delle **fonti di copertura degli oneri** derivanti dal presente articolo.

L'**articolo 5**, come **modificato nel corso dell'esame presso il Senato**, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (**comma 1**), reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo e indica le fonti di **copertura finanziaria**, specificando le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei Ministeri, facendo salva la facoltà di **rimodulazione** anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa (**commi 2 e 2-bis**).

L'**articolo 6** prevede l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Relazioni allegata o richieste

Il provvedimento in esame, nel testo presentato al Senato ([A.S. 1845](#)), è corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica.

Presupposti di necessità e urgenza

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile - anche sulla base del preambolo - alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, è stato pubblicato il **decreto-legge n. 42 del 2026**, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese, il cui disegno di legge di conversione [A.S. 1865](#) è stato presentato al Senato ed è in corso di esame in VI Commissione Finanze e tesoro. Tale provvedimento - che si compone di due articoli - prevede, in particolare, in continuità con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge n. 33 del 2026 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, la proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal predetto articolo (dal 19 marzo al 7 aprile). In aggiunta la norma in esame prevede, per lo stesso periodo temporale, l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie **tutela della concorrenza e sistema tributario e contabile dello Stato**, di competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Riguardo alla tutela della concorrenza, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Cost271	Servizio Studi	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Dipartimento Istituzioni		
	Servizio Studi	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze
	Dipartimento Finanze		

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.